

**Stazione Carabinieri di
Piossasco (TO)**
tto31819@pec.carabinieri.it

**e, p.c.
Ill.mo Sig. SINDACO
del Comune di Bruino**

**Corpo Polizia Locale
di Bruino (TO)**

**OGGETTO: AVVISO DI PUBBLICA MANIFESTAZIONE, RIUNIONE DI PERSONE, CERIMONIA RELIGIOSA O
DI PROCESSIONE ECCLESIASTICA, CORTEO CIVILE.**

(Art. 18 – 25 R.D. 18/06/31, n. 773 e artt. 29 – 32 del R.D. 06/05/40, n. 635)

(Denominazione dell'evento) _____

Il/la sottoscritt _____ nato il _____ a _____
residente a _____ CAP _____ Prov. _____
via _____ n° _____ C.F./P.IVA _____
Tel: _____ CELL _____ E-MAIL/PEC _____

in qualità di: legale rappresentante incaricato responsabile della manifestazione
 dell'(ASSOCIAZIONE-COMITATO-DITTA-PARTITO)

Altro specificare _____
con sede in _____ CAP _____ Prov. _____
via _____ n° _____ C.F./P.IVA _____
Tel: _____ CELL. _____
E-MAIL/PEC _____

AVVISA

che il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____,
verrà effettuata una:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> riunione di persone; | <input type="checkbox"/> corteo civile; |
| <input type="checkbox"/> cerimonia religiosa fuori dai luoghi di culto; | <input type="checkbox"/> processione ecclesiastica |
| <input type="checkbox"/> pubblica manifestazione; | |

che interesserà le seguenti vie: _____

SI RICHIEDE A TAL FINE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO IN ORDINE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE
nelle seguenti vie/piazze:
divieto di transito in _____
divieto di transito pedonale in _____
divieto di sosta -tratto _____
altro _____

Allegati: _____

FIRMA

Luogo: _____, data _____

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

AVVERTENZE:

- a) L'avviso per funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dai luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve pervenire almeno tre giorni prima al Questore. Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a Euro 51,00 (art. 25 R.D. n. 773/31).
- b) Insieme con l'avviso, può essere richiesto il consenso scritto dell'Autorità competente, per percorrere vie o piazze pubbliche ovvero aree pubbliche o aperte al pubblico (art. 30 R.D. 635/40).

Art. 18 Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.

Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 206 a euro 413. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

Art. 25 Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773

Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 51.